



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 07/05/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 9 aprile 2014, n. 113

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Variante al P.R.G. riferita alle aree tipizzate A3-A4 da tipizzare B0 - Autorità Procedente: Comune di Alezio (LE).

L'anno 2014 addì 9 del mese di aprile in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ing. Rossana Racioppi funzionaria del medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO che:

Il Comune di Alezio - Servizio Urbanistica, con nota prot. n. 6018 del 13.06.2012 acquisita al prot. n. 4996 del 26.06.2012 del Servizio Ecologia, presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della variante al P.R.G. riferita alle aree tipizzate A3-A4 da tipizzare BO, allegando la seguente documentazione in formato cartaceo:

- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Tav. 1 - Relazione;
- Tav. 2 - Stralcio della tav. 7 del P.R.G. individuazione del centro storico-aree tipizzate A1-A2-A3-A4;
- Tav. 3 - Individuazione delle aree tipizzate A3-A4 su C.T.R.;
- Tav. 4 - Stralcio delle NTA vigenti del P.R.G. riferite alle aree tipizzate A3-A4;
- Tav. 5 - Rilievo fotografico delle aree tipizzate A3-A4;
- Tav. 6 - Variante - aree da tipizzare BO con individuazione sulla tav. 7 del P.R.G.;
- Tav. 7 - Variante - aree da tipizzare BO su C.T.R.;
- Tav. 8 - Variante - NTA delle aree da tipizzare BO;
- Copia della D.C.C. n. 4 del 04.03.2011 di adozione della variante in oggetto;
- Copia della D.G.R. n. 715 del 11.04.2012 di approvazione della variante con modifiche e prescrizioni;
- Studio geo-idro-morfologico e sismico relativo al progetto di variante al P.R.G. riferita alle aree tipizzate A3 e A4 da tipizzare BO;

l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 5205 del 29.06.2012, chiedeva al Comune di Alezio di trasmettere su supporto informatico gli atti di cui sopra, per consentire l'avvio delle consultazioni previste dall'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. A ciò riscontrava il Comune di Alezio - Servizio Urbanistica, con nota prot. n. 6951 del 05.07.2012 acquisita al prot. n. 7493 del 19.09.2012 del Servizio Ecologia, inviando la documentazione in formato digitale;

l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 8206 del 12.10.2012, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul

sito istituzionale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Tutela delle Acque;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente;
- Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- Provincia di Lecce - Settore Lavori Pubblici e Mobilità, Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica;

nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 12810 del 30.10.2012 acquisita al prot. n. 9239 del 08.11.2012 del Servizio Ecologia, comunicava che "dall'analisi del Rapporto Ambientale Preliminare non risultano aree interessate da vincoli PAI";

Il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia, con nota prot. n. 5561 del 03.12.2012 acquisita al prot. n. 10690 del 20.12.2012 del Servizio Ecologia, comunicava che le aree di progetto ricadono interamente nelle "aree soggette a contaminazione salina" del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA); rappresentava che "il Rapporto Preliminare Ambientale non riferisce dell'avvenuta verifica di coerenza del suddetto Piano di Lottizzazione con Piano di Tutela delle Acque"; evidenziava inoltre alcune carenze del Rapporto Ambientale in relazione alle indicazioni relative al trattamento delle acque reflue e meteoriche, alle politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso. Contestualmente forniva le indicazioni relative alle misure previste dal Piano di Tutela delle Acque, dalla normativa nazionale e regionale in materia;

Il Comune di Alezio - Servizio Urbanistica, con nota prot. n. 12868 del 20.12.2012 acquisita al prot. n. 817 del 29.01.2013 del Servizio Ecologia, comunicava quanto segue:

- per quanto concerne la ricaduta nelle "aree soggette a contaminazione salina" "la variante non prevede l'estrazione delle acque dolci di falda da utilizzare ai fini irrigui o industriali, in quanto nelle aree in argomento, dal tessuto consolidato, non sono previste attività di tipo industriale e/o agricole, mentre aree prevalentemente a carattere residenziale, sono dotate di rete idrica gestita dall'AQP";
- riguardo alle acque reflue "le aree sono dotate di rete di fogna nera, gestita dall'AQP, che ha nel depuratore consortile di Gallipoli il recapito finale";
- "non è prevista alcuna modifica alla captazione delle acque meteoriche che avviene prevalentemente più a valle (su via Gallipoli) e la variante (trattandosi di ritipizzazione delle aree) non prevede il reperimento di nuovi standard."

Considerato che:

- l'Autorità procedente è il Comune di Alezio;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS (art. 4 comma 2 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.);

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VA5 della Variante al P.R.G. riferita alle aree tipizzate A3-A4 da tipizzare BO, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale intervenuti nel corso del procedimento.

1. Caratteristiche della Variante al P.R.G. riferita alle aree tipizzate A3-A4 da tipizzare BO.

L'istanza in oggetto si riferisce alla "Variante al PRG riferita alle aree tipizzate A3-44 da tipizzare BO"

così come trasmessa dal Comune di Alezio con nota prot. n. 6018 del 13.06.2012 acquisita al prot. n. 4996 del 26.06.2012 del Servizio Ecologia. Il Comune di Alezio è dotato di Piano Regolatore Generale approvato in via definitiva con Delibera di Giunta regionale n. 180 del 11.03.2003.

La variante mira a ritipizzare alcune aree attualmente tipizzate A3-A4 come "BO - Zona di completamento edilizio". "[...] con specifica normativa di riferimento senza alterare complessivamente il dimensionamento del PRG: in effetti il volume assegnato a tali aree dalla variante rimane identico a quello previsto dal Piano Regolatore come rimane identica la metodologia di calcolo. Vengono altresì confermate le destinazioni d'uso già previste per tale aree, così come gli standard previsti all'interno (verde privato, verde pubblico, zone a servizi ecc.) rimangono del tutto invariati. La variante consentirà il rilascio diretto del permesso di costruire e una attuazione semplificata delle previsioni del PRGC' (pag. 3 "Relazione tecnica").

La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.

I problemi ambientali pertinenti al Piano sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti).

2. Caratteristiche delle aree interessate dalla Variante al P.R.G. riferita alle aree tipizzate A3-A4 da tipizzare B0.

La variante urbanistica si articola su isolati allo stato completamente urbanizzati. L'area interessata dalla variante (con esclusione del settore urbano compreso tra via Macello, via del Santuario, via Cairoli e via Taviano) è ubicata nel centro urbano di Alezio ed è delimitata da via Roma, via Lizza, via del Santuario e via Macello ed è caratterizzata dalla presenza di un tessuto urbano avente le caratteristiche tipiche della città moderna consolidata (pag. 8 "Rapporto ambientale preliminare"). Da un punto di vista geologico nell'area di studio, procedendo dal basso verso l'alto affiorano le seguenti formazioni: Calcari di Altamura, calcareniti di Gravina, formazione di Gallipoli (pag. 3 "Studio geo-idro-morfologico e sismico a supporto del progetto...").

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dalla variante al Piano di Lottizzazione si riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area di intervento:

- è interessata da un ambito territoriale esteso di tipo D "valore distinguibile" del PUTT/p e da un ciglio di scarpata secondo quanto indicato dalla carta geomorfologica del PUTT/p n. 526.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento:

- secondo quanto indicato dall'Autorità di Bacino della Puglia "dall'analisi del Rapporto Ambientale Preliminare non risultano aree interessate da vincoli PA!" (nota prot. n. 12810 del 30.10.2012).

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- ricade interamente nelle "aree soggette a contaminazione salina" del PTA della Regione Puglia (nota prot. n. 5561 del 3.12.2012 del Servizio Tutela delle Acque) per le quali valgono le misure 2.10 dell'Allegato 14 miranti al controllo dei prelievi idrici da sottosuolo.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti

aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Alezio è parte integrante dell'agglomerato che confluisce nell'impianto di depurazione di Gallipoli.

Quest'ultimo, sulla scorta delle informazioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), risulta dimensionato per 80.000 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 73.887 Abitanti Equivalenti; sempre nel PTA (programma delle misure - giugno 2009) è previsto un collettamento; tale impianto risulta dotato di stazione di affinamento esistente da adeguare o in fase di realizzazione;

- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Alezio, ha una percentuale di raccolta differenziata per l'anno 2013 pari a 16,108%, a fronte di una percentuale di 14,933% nel 2012;

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Alezio è classificato come zona di mantenimento D ("comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo"), in cui applicare misure per l'edilizia finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera.

3. Caratteristiche degli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante al P.R.G. riferita alle aree tipizzate A3-A4 da tipizzare B0.

L'istanza in oggetto si pone l'obiettivo di modificare le zonizzazioni di alcune aree appartenenti alla zona A del Piano Regolatore Generale del Comune di Alezio: le aree tipizzate A3, dal tessuto urbano quasi completamente edificato, che presentano una configurazione che deriva da numerosi interventi di sostituzione edilizia e nuova edificazione avvenuta intorno agli anni sessanta; le aree tipizzate A4 meno dense di edificazione, anch'esse interessate da un edilizia di sostituzione e edifici realizzati nei medesimi anni. Tale edificazione spesso contrasta, per le sue forme bizzarre, con gli edifici delle aree tipizzate A1-A2 (pag. 8 "Rapporto ambientale preliminare"). Nella "Relazione tecnica" (pagg. 2-3) si segnala che "[...] Tale edificazione spesso contrasta, per le sue forme bizzarre, con gli edifici delle aree tipizzate A1-A2. Ciò è anche dimostrato dalla tipologia costruttiva dei fabbricati, come ampiamente documentato nella tav. 5 - Rilevo fotografico delle aree tipizzate A3 - A4, allegata alla presente variante. Pur avendo rilevato questa discrasia il PRGC vigente ha classificato tale aree quale centro storico sottoponendo diversi tipi di intervento alla preventiva realizzazione di un piano particolareggiato". La variante consentirà di procedere con il rilascio diretto del permesso di costruire.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che la Variante al P.R.G. riferita alle aree tipizzate A3-A4 da tipizzare B0 non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c, D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate di cui l'organo preposto all'approvazione definitiva dovrà tener conto:

- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama quanto previsto dalla normativa regionale in materia (vd r.r. n. 26 del 9.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia");

- per le aree esterne (parcheggi, pubblici e privati, viabilità e percorsi pedonali) si privilegi l'uso di

pavimentazioni drenanti ed un'adeguata sistemazione a verde;

- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
- si richiami la normativa vigente per le aree "soggette a contaminazione salina", con particolare riferimento alle specifiche misure previste dal Piano di Tutela delle Acque (Misura 2.10 - Allegato 14);
- si integri il Rapporto ambientale preliminare con una relazione preliminare sulla quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento da destinare a standard opportunamente attrezzati a giardini pubblici e delle corrispondenti fonti di approvvigionamento di acqua (pozzi esistenti, riuso acque meteoriche, eventuale riuso acque reflue);
- per le fasi di cantiere prevedere l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi; con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;
- si integrino gli elaborati di Piano, in particolare le Norme Tecniche di Attuazione, con tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e con quanto indicato ai punti precedenti.

Si rammenta quanto prescritto dal CUR (parere n. 35 del 2011) per il settore urbano compreso tra via Macello, via del Santuario, via Cairoli, via Rocci, Perrella e via Taviano relativo alla riconferma delle zonizzazioni previste dal vigente PRG, con il suggerimento di procedure alla formazione di un Piano urbanistico esecutivo unitario, in considerazione della omogeneità dei caratteri del tessuto edilizio complessivamente interessato.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al P.R.G. riferita alle aree tipizzate A3-A4 da tipizzare BO;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Vista la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" sui principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza.

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Vista la L.R. 4/2014.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS

DETERMINA

- di escludere la Variante al P.R.G. riferita alle aree tipizzate A3-A4 da tipizzare 80 - Autorità procedente: Comune di Alezio - dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Alezio;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Urbanistica della Regione Puglia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto
